



COMUNE DI CAIVANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
sede: Via Don Minzoni - pec: protocollo.caivano@asmepec.it - 081.8323111

Ordinanza n. 3091 del 7-12-2020

IL SINDACO

Premesso che:

-in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del virus COVID-19 ed, in particolare:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il DPCM del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q), che dispone «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ..., comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti»;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", che dispone «1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»; - il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27; - l' art. 1, comma 3 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;

U

COMUNE DI CAIVANO
PROTOCOLLO

Protocollo N. 0033049/2020 del 07/12/2020



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

sede: Via Don Minzoni - pec: protocollo.caivano@asmepec.it - 081.8323111

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; - il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 ha applicato le misure di cui all'art.3 del richiamato DPCM del 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 4, ZONA ROSSA, con un livello di rischio "Alto"); Rilevato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello locale;
- il D.P.C.M 3.12.20 (G.U. Serie Generale n. 301 del 3 dicembre 2020) con il quale il governo ha prolungato lo stato di emergenza fino al 15 gennaio;

Considerato l'indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati, oltre che gli inviti delle istituzioni politiche e sanitarie di ridurre quanto più possibile gli assembramenti; Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n.86 del 30/10/2020, n.89 del 5 novembre 2020 e n.90 del 15 novembre 2020; Considerato che con l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90/2020 sopra richiamata sono sospese fino al 23 novembre 2020 le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che sono comunque consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Dato atto che con ordinanza n. 3089 del 27/11/2020 si è provveduto a disporre la chiusura delle scuole dell'infanzia, e delle prime classi della scuola primaria del territorio comunale dal 30 novembre al 7 dicembre;

Considerato l'evoluzione del contesto epidemiologico a livello locale che, pur essendo in leggera discesa, continua ad essere tale da far ritenere che non sussistono le condizioni per una ripresa in sicurezza delle suddette attività didattiche in presenza a decorrere da 9 dicembre 2020;

Considerato che a fronte dell'attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo, come confermato nelle vie brevi dai vertici dell'ASL, dall'Assessorato regionale e dai medici di base di Caivano, Cardito e Crispano;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alla categoria a rischio;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio della cittadinanza;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

sede: Via Don Minzoni - pec: protocollo.caivano@asmepec.it - 081.8323111

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

Sentita per consultazione l'Unità di crisi comunale e alcuni dirigenti scolastici;

Verificato che persistono ancora le condizioni di pericolosità di contagio rispetto all'ultima ordinanza;

ORDINA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico a livello locale:

1.1 dalla data del 9 dicembre e fino al 9 gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, la chiusura delle scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado del territorio comunale;

1.2 restano comunque consentite in presenza l'attività amministrativa nonché le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: alla Prefettura, al Commissariato P.S., alla Tenenza dei Carabinieri di Caivano, al Comando di Polizia Municipale,

Al responsabile del Servizio di pubblica istruzione, ai Dirigenti scolastici, al Presidente della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, precisando che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 D.L. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000, così come previsto dall'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020.

Si richiama l'attenzione dei cittadini sulle conseguenze, anche penali, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM del 3/11/2020.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii. L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

IL SINDACO
Vincenzo Falco

